# Osservatorio sulla Corte di cassazione

### Manutenzione stradale

#### La decisione

Lesioni personali colpose - Reato omissivo improprio - Responsabilità del dirigente preposto al controllo sulla manutenzione stradale - Presupposti (c.p., artt. 590, 40, co. 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107).

Nel caso in cui un sinistro stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, potendosi escludere la responsabilità dell'addetto alla manutenzione solamente quando la condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile né evitabile.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA, 10 marzo 2014 (ud. 14 febbraio 2014), ZECCA, *Presidente* – SERRAO, *Relatore* – GERACI, *P.G.* (diff.) – Gucciardo, ricorrente.

### Il commento

## Il delitto colposo d'evento da omessa manutenzione stradale: la colpa soccombe sotto il peso della posizione di garanzia

1. Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda un infortunio occorso ad un pedone il quale, inciampando in un avvallamento del manto stradale, era caduto procurandosi lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

La Pubblica Accusa aveva contestato il delitto di lesioni colpose ex art. 590 c.p. al "Direttore del Dipartimento Manutenzione-Strade" dell'Ente all'uopo incaricato, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 107 («Funzioni e responsabilità della dirigenza»), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), dal quale deriverebbe l'obbligo di tale manutenzione, nonché contestando l'omessa segnalazione dell'avvallamento sul manto stradale.

La Corte d'Appello, condividendo l'ipotesi accusatoria, aveva confermato la pronunzia di colpevolezza a carico dell'imputato, siccome statuita nel precedente giudizio di merito.

Ricorreva per Cassazione l'imputato, rilevando quanto segue.

Il giudice del secondo grado, lamentava il ricorrente, non avrebbe svolto alcuna analisi in merito agli obblighi gravanti sull'imputato in relazione al grado

di ammaloramento delle strade urbane della città di Palermo, limitandosi ad affermare in modo apodittico il suo istituzionale dovere di attendere alla manutenzione, senza soffermare l'attenzione sui limiti e modalità di tale manutenzione e della relativa programmazione degli interventi secondo le precise indicazioni contenute negli allegati al Contratto di Servizio e nell'Ordine di Servizio dell'anno 2003, dai quali emergeva che l'imputato avrebbe potuto assolvere ai propri obblighi solo laddove fosse stato portato a conoscenza del grado di anomalia e della conseguente necessità di intervenire con la dovuta urgenza, onde eliminare una situazione di pericolo, esulando dagli obblighi un intervento del dirigente, laddove non preventivamente informato.

La Corte, assumeva il ricorrente, non avrebbe congruamente valutato la normativa secondaria di settore, da cui emergeva che il compito di monitorare lo stato di degrado delle pavimentazioni stradali e delle superfici pedonali era stato affidato ad altro ufficio (nella specie, il Settore Sorveglianza e Monitoraggio), cui era addetto altro dirigente, il quale aveva anche uno specifico compito di intervento in via manutentiva diretta laddove la situazione dei luoghi lo imponesse, mentre per la manutenzione ordinaria si trattava di obbligo da assolvere secondo cadenze ben precise.

Era stato, dunque, provato che solo a fronte di segnalazioni di pericoli o di urgenze si sarebbe imposto al Capo Dipartimento l'obbligo di intervenire immediatamente, mentre per le anomalie o situazioni di degrado ordinarie era prevista l'attività di manutenzione secondo scelte discrezionali e tecniche di volta in volta concordate tra il Capo Dipartimento e il Capo Settore con cadenza settimanale.

In definitiva – come si legge in un susseguente motivo di ricorso – non sussisteva la responsabilità dell'imputato, non essendo esigibile alcuna delle condotte menzionate nel capo d'imputazione, in ragione della totale ignoranza della situazione dei luoghi, in quanto non segnalata da parte del Settore Pronto Intervento né da parte del dirigente preposto al Servizio Sorveglianza.

Nell'atto di impugnazione, peraltro, il ricorrente riteneva che il giudice del merito fosse incorso in un'ulteriore inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40 c.p., per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato senza aver accertato quali regole cautelari specifiche egli avesse violato, non presentando la deformazione dell'asfalto indici di pericolosità di alcun genere ed essendo essa facilmente visibile da qualsivoglia normale pedone.

2. A fronte, *inter alia*, dei summenzionati motivi di ricorso, la Suprema Corte osservava quanto segue.

La condotta contestata all'imputato si sostanzia in una condotta omissiva, la cui rilevanza penale è collegata alla c.d. "posizione di garanzia" attribuita, nella specie, al Direttore del Dipartimento Manutenzione-Strade dell'Ente all'uopo incaricato.

Nell'ipotesi in cui la condotta omissiva contestata si concretizzi nella violazione di più disposizioni concernenti l'obbligo di agire (e, nelle fattispecie di reato c.d. 'causalmente orientate', la norma indica l'evento ma non il meccanismo di produzione del medesimo), l'accertamento del nesso di causalità tra le condotte contestate e l'evento verificatosi si atteggia come ricostruzione ipotetica dell'efficacia di ciascun comportamento omesso.

Ciò comporta che, verificata, a mezzo del c.d. 'giudizio controfattuale', l'efficacia anche di uno solo dei comportamenti la cui omissione sia stata ascritta all'imputato, e ritenuto dunque che l'osservanza di uno fra i vari obblighi che si assumono violati avrebbe potuto evitare il prodursi dell'evento, non risulta decisivo ai fini dell'accertamento del nesso di causalità fra condotta ed evento – potendo tutt'al più incidere sul giudizio di gravità della colpa – che il giudice di merito abbia escluso o non abbia correttamente valutato la violazione di altro obbligo.

Considerato, dunque, che i giudici di merito hanno ritenuto accertata la condotta omissiva in relazione agli obblighi manutentivi, risulta non decisiva la censura mossa dal ricorrente con riferimento all'altra omissione contestata nell'imputazione.

Nel caso di specie, la condotta contestata all'imputato si sostanzia nell'aver omesso il dovuto intervento tecnico di manutenzione dell'asfalto e nell'aver omesso di segnalare l'avvallamento che ha provocato la caduta della persona offesa.

La fonte dell'obbligo di garanzia è stata individuata nella normativa che disciplina l'ordinamento degli enti locali, il cui art. 107 individua i compiti di coloro che svolgono funzioni dirigenziali.

La colpa specifica, invece, è stata correlata al Contratto di servizio stipulato tra l'Ente territoriale e la società incaricata, il cui art. 3, lett. *b*), descrive i compiti affidati dall'Ente locale alla società, in cui l'imputato rivestiva posizione apicale, al fine di contemperare, da un lato, l'autonomia gestionale della società, dall'altro, il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale nell'interesse della cittadinanza.

In particolare, tale disposizione, sotto la voce "Servizio di manutenzione strade", demandava alla società incaricata il servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete stradale, la manutenzione ordinaria e il mantenimento in efficienza di strade e marciapiedi, la manutenzione c.d. 'volante' per il ripristino

di inefficienze strutturali o usura su qualsiasi tipo di pavimentazione nei casi di pericolo potenziale per la pubblica incolumità, il servizio di emergenza per l'eliminazione di pericoli esistenti sulla sede stradale e sui marciapiedi, specificando il contratto che i servizi sarebbero stati gradualmente espletati nel corso dell'anno con adeguata programmazione e con le modalità precisate nel documento ivi allegato.

Nel caso di specie, essendo l'infortunio stato causato dalla presenza di una buca nel manto stradale, ed essendo preciso obbligo dell'imputato chiedere l'intervento per la manutenzione del manto medesimo onde scongiurare eventi del tipo di quello poi effettivamente occorso, risultava congruamente motivata la sentenza di merito di accertamento della penale responsabilità ex art. 590 c.p.

Veniva, dunque, ritenuta immune da vizî la pronunzia di merito, con cui si era desunta la responsabilità dell'imputato:

- a) dall'obbligo di garanzia di fonte normativa;
- b) dall'assenza di deleghe dei compiti stabiliti dalla normazione di fonte primaria e secondaria;
- c) dalla circostanza che l'insidia fosse stata segnalata da tempo e ripetutamente all'imputato;
- d) nonché dal fatto che quest'ultimo avesse il potere di operare scelte discrezionali in relazione agli interventi manutentivi correlati a quel genere di anomalia.
- 3. Con la pronunzia qui in commento, la Suprema Corte si è nuovamente occupata di un caso, purtroppo, assai frequente, ossia l'infortunio cagionato dall'omessa o insufficiente manutenzione del manto stradale da parte degli enti competenti.

Tecnicamente, la giurisprudenza inquadra tale fenomenologia all'interno delle fattispecie colpose d'evento a forma libera (lesioni colpose ed omicidio colposo ex artt. 590 e 589 c.p.), per il tramite del 'trasformatore normativo' dell'art. 40, co. 2, c.p.

In tale materia, costituisce ormai communis opinio il principio per il quale, «nel caso in cui un sinistro stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, potendosi escludere la responsabilità dell'addetto alla manutenzione solamente quando la

condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile né evitabile»<sup>1</sup>.

Invero, il tema della responsabilità omissiva colposa nei reati a forma libera si presenta assolutamente sconfinato e non certo suscettibile di essere brevemente trattato nella modesta economia di una nota a sentenza.

Ad ogni modo, il vero *punctum dolens* è rappresentato dal fatto che il nostro diritto vivente non sembra avere raggiunto una piena e matura riflessione in merito ai rapporti, corali e contrappuntistici, tra causalità omissiva, violazione cautelare e 'causalità della colpa' (condotta alternativa diligente).

Se ben si osserva in filigrana la sentenza prefata, il convitato di pietra dell'illecito colposo d'evento è costituito da una 'vera' colpa penale che sappia affrancarsi ed emanciparsi dal mero piano dell'illiceità oggettiva: accade sovente – e la pronunzia in commento ne è icastica e significativa espressione – che il giudizio sulla responsabilità colposa omissiva venga sostanzialmente ridotto ad accertamento circa la violazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento, con totale pretermissione degli ulteriori profili (oggettivi e soggettivi) del *Tatbestand* colposo, dalla violazione cautelare, alla concretizzazione del rischio, alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, all'esigibilità della condotta alternativa diligente.

Lungo tale crinale, una volta appurato che l'imputato avesse l'obbligo di impedire l'evento e che l'evento, essendo effettivamente occorso, non sia stato opportunamente impedito, la giurisprudenza tende viepiù a ritenere, per ciò solo, integrato il fatto tipico colposo, dimenticando che la sussistenza (e, poi, la violazione) di una posizione di garanzia rappresenta esclusivamente *una* delle svariate note interne del *Tatbestand*.

A fronte di tale 'deriva' interpretativa, a costo di ricorrere ad affermazioni ovvie – che, però, forse così ovvie non sono, visto il nostro *lebende Recht* che qui si commenta –, andrà ribadita la radicale differenza che intercorre tra le norme costituenti fonte di una posizione di garanzia e le norme costituenti fonte di una regola cautelare<sup>2</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr., ex plurimis, Cass., Sez. IV, 8 novembre 2011, Di Marco, inedita; Id., Sez. IV, 1 aprile 2008, Cerri, in Mass. Uff., n. 240218.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In merito alle inaccettabili conseguenze derivanti dalla sovrapposizione tra 'dovere di garanzia' e 'dovere di diligenza', si rinvia a PALIERO, *La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici*, in *Riv. it. med. leg.*, 1992, 829 ss.; GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993, p. 96; ROIATI, *L'accertamento del rapporto di causalità ed il ruolo della colpa come fatto nella responsabilità professionale medica*, in *Cass. pen.*, 2006, 2167 e ss., nonché, si consenta, CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e "verità soggettiva" della colpa*, Torino, 2013, p. 25 ss., p. 37 ss.

Nel primo caso, la regola ha la natura e funzione di investire un soggetto o una classe di soggetti di determinati obblighi giuridici di impedire l'evento, indicando 'chi' debba impedire 'che cosa'.

Nel secondo caso, la regola prescrive al soggetto agente (se del caso, previamente investito di una posizione di garanzia, nei reati omissivi impropri) le specifiche modalità con cui effettuare una determinata operazione, al fine di prevenire la verificazione di determinati eventi (o classi di evento)<sup>3</sup>; così, sostanzialmente, indicando 'come' e 'in che modo' possa impedirsi un evento<sup>4</sup>. Volendo citare un esempio banale: se un fanciullo incorre in un infortunio alla presenza del genitore, quest'ultimo risponderà delle lesioni o della morte del figlio in virtù di un duplice ordine di fattori: i) l'ordinamento impone al genitore l'obbligo giuridico di impedire l'evento; ii) nel caso di specie, l'evento si sarebbe potuto scongiurare con l'ottemperanza alla regola cautelare x, y o z.

Evidente come una dichiarazione di responsabilità non possa poggiare sulla (sola) sussistenza di una posizione di garanzia; se così invece fosse, infatti, ogni evento non impedito dovrebbe essere imputato al garante.

A titolo esemplificativo, alla prima categoria di disposizioni (fondanti una mera posizione di garanzia, ma non già contenenti una regola cautelare 'modale') appartiene l'art. 2087 c.c., il quale costituisce, in capo al datore di lavoro, un obbligo giuridico di impedire l'evento, ma non chiarisce ancora come specifici eventi possano essere scongiurati con specifiche misure cautelari.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sulla necessità che la regola, perché si possa dire 'cautelare', abbia natura e struttura 'modale', cfr. M.

GALLO, L'elemento oggettivo del reato. Appunti di diritto penale, Torino, 1974, pp. 9, 13, citato e condiviso in RONCO, Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, Torino, 1996, p. 141; GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., p. 233 ss.; ID., La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 88; VENEZIANI, Regole cautelari 'proprie' ed 'improprie' nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate, Padova, 2003, p. 18. Come già osservato dal DE MARSICO nel lontano saggio sulla colpa del 1940 (poi ripubblicato nel 1951), per "leggi, regolamenti, ordini o discipline" dovrebbero intendersi esclusivamente quelle disposizioni normative "che mirano a prevenire la lesione di beni od interessi determinati prescrivendo determinate modalità di condotta nell'esplicazione di attività lecite, senza le quali da tali attività, che resterebbero pur sempre lecite, e talora addirittura imposte, sorgerebbero pericoli o danni per i terzi. [...] Insomma, come nella colpa per negligenza, imprudenza o imperizia, così nella colpa per inosservanza di leggi, l'illecito non è nella natura dell'attività che l'individuo svolge ma nel modo come la svolge" (DE MARSICO, Colpa per "inosservanza di leggi" e reato aberrante, in ID., Nuovi studi di diritto penale, Napoli, 1951, p. 162).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Per una breve ricerca sulla distinzione tra regole cautelari e regole pre-cautelari (*rectius*, pre-cauzionali), ci si permette rinviare a CIVELLO, *La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro:* il discrimen fra regole cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative, in questa Rivista, 2011, 2, 25 ss.; cfr. anche ID., Responsabilità medica e rispetto delle "linee-guida", tra colpa grave e colpa lieve (la nuova disposizione del "decreto sanità"), in questa Rivista, 2013, 85 ss.

Sarebbe, dunque, profondamente errato imputare un determinato evento al datore di lavoro, per il sol fatto che costui abbia asseritamente violato la disposizione dell'art. 2087 c.c. (la quale gli imponeva di impedire l'evento medesimo), giacché, così facendo, si pretermetterebbero tutti gli ulteriori imprescindibili profili della responsabilità colposa, ossia, come detto, la violazione cautelare, la concretizzazione del rischio, la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento, l'esigibilità della condotta alternativa diligente.

Ciò a dire – sembra scontato, ma forse non lo è poi così tanto – che, ai fini dell'accertamento di una responsabilità colposa d'evento a forma libera, non sarà certo sufficiente affermare che l'imputato non abbia impedito l'evento, così violando i propri obblighi di garanzia, ma sarà altresì necessario stabilire con quale misura, esigibile ed efficiente, l'imputato sarebbe stato in grado di adempiere al proprio obbligo impeditivo, in relazione ad un evento da accertarsi in concreto come prevedibile ed evitabile.

Solo, dunque, l'individuazione di una precisa regola cautelare violata, al di là dell'astratta posizione di garanzia, consente di qualificare il fatto concreto in termini di effettiva e pregnante tipicità oggettiva, presupposto indefettibile per la contestuale verifica della tipicità soggettiva dell'atto umano.

In caso contrario, si smarrirebbe l'intera natura tipica dell'illecito penale, riducendo il medesimo a semplice ed atipico illecito aquiliano, per violazione del generale principio *alterum non laedere*; così sostanzialmente trasformando l'evento 'tipico' in generico evento-danno o evento-lesione.

- **4.** Venendo al caso di specie, l'imputato ricorrente aveva, *inter alia*, mosso una duplice doglianza nei confronti della pronunzia d'appello:
- a) il giudice del merito non avrebbe adeguatamente motivato circa la sussistenza dei presupposti per la concreta attivazione dell'astratta posizione di garanzia;
- b) il giudice del merito non avrebbe correttamente individuato, *a latere* della violazione di una posizione di garanzia, una specifica e precisa regola cautelare la cui ottemperanza, ove esigibile, fosse idonea a scongiurare l'evento poi occorso.

Ebbene, non è questa la sede per stabilire se il Supremo Collegio abbia adeguatamente preso posizione in merito alla doglianza *sub* a), giacché ciò involge la valutazione di elementi di esclusiva rilevanza fattuale che qui non possono essere esaminati.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sul punto, cfr. Castronuovo, *La colpa penale*, Milano, 2009, p. 287, nonché Giunta, *Illiceità e colpevolezza*, cit., p. 233: «nello specificare la condotta conforme all'aspettativa dell'alterum non laedere, la regola prudenziale completa [...] la pretesa comportamentale imposta dall'ordinamento».

Ciò che, invece, appare evidente è che la Corte di Cassazione non ha adeguatamente fronteggiato la seconda doglianza impugnatoria.

Se si ripercorre, infatti, l'intera pronunzia di legittimità, ci sia avvede come il Supremo Consesso, pur a fronte di puntuale motivo di impugnazione, non abbia individuato la specifica ed esigibile misura cautelare che, ove posta in essere, sarebbe stata in grado di scongiurare lo specifico evento poi occorso; ai fini dell'accertamento della responsabilità, di contro, viene ritenuto come ampiamente satisfattivo il rinvio alla posizione di garanzia, secondo la formula sillogistica ormai tralatizia secondo la quale:

- a) l'imputato aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento;
- b) l'evento non è stato impedito... tant'è che si è verificato;
- c) l'imputato risponde dell'evento, proprio in quanto non impedito.

Significativo è, sul punto, il passaggio della sentenza, in cui si afferma: «La colpa specifica, invece, è stata correlata al Contratto di servizio stipulato tra l'Ente territoriale e la società incaricata, il cui art. 3, lett. b), descrive i compiti affidati dall'Ente locale alla società, in cui l'imputato rivestiva posizione apica-le»<sup>6</sup>.

Ma è forse questa una regola cautelare?

Ossia, le disposizioni che descrivono i 'compiti' affidati ad un determinato Ente o ad un certo dirigente (v. nota 6 qui in calce) indicano forse, nel dettaglio, le precise modalità con le quali è possibile prevenire specifici eventi lesivi?

Siffatti interrogativi esibiscono un'evidente struttura retorica, e non possono che avere risposta categoricamente negativa.

Volendo aggredire il nocciolo duro della fenomenologia *de qua*, è ovvio che i dirigenti all'uopo preposti hanno l'obbligo di curare la manutenzione delle strade e, genericamente, di impedire eventi lesivi derivanti da un ammaloramento della rete stradale.

Ma tale posizione di garanzia si riverbera in una *rete* di obblighi organizzativi e di coordinamento, adempiuti i quali l'eventuale fatto lesivo *comunque* verificatosi fuoriesce dal perimetro del *Tatbestand*, per divenire fatto *non proprio* 

stati gradualmente espletati nel corso dell'anno con adeguata programmazione e con le modalità precisate nel documento ivi allegato».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sèguita, poi, il Supremo Consesso: «In particolare, tale disposizione, sotto la voce "Servizio di manutenzione strade", demandava alla società incaricata il servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete stradale, la manutenzione ordinaria e il mantenimento in efficienza di strade e marciapiedi, la manutenzione c.d. 'volante' per il ripristino di inefficienze strutturali o usura su qualsiasi tipo di pavimentazione nei casi di pericolo potenziale per la pubblica incolumità, il servizio di emergenza per l'eliminazione di pericoli esistenti sulla sede stradale e sui marciapiedi, specificando il contratto che i servizi sarebbero

del soggetto agente o, comunque, fatto (pur proprio, ma) imprevedibile ed inevitabile.

Ciò a dire che il dirigente pubblico adempie al proprio *munus* non certo girovagando per tutta la città alla ricerca di qualsivoglia buca od insidia, bensì seguendo i processi di controllo dell'integrità del manto stradale secondo le cadenze e le modalità a monte prestabilite (riunioni periodiche, verifiche a campione, e così via).

Non spetta, certo, a noi stabilire se, nel caso concreto affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato avesse effettivamente e compiutamente adempiuto ai propri obblighi cautelari.

Gli è, però, senza dubbio, che la pronunzia qui commentata, nella propria generale economia argomentativa, non affronta compiutamente il problema (pur sollevato dal ricorrente) dell'individuazione di una regola cautelare (in ipotesi violata), ulteriore e più pregnante rispetto all'astratta posizione di garanzia; e anzi, laddove il giudicante pretende di indicare la presunta regola cautelare in ipotesi inottemperata, la regola cui egli rinvia *per relationem* si scopre non avere natura cautelare, come già sopra dimostrato.

Ed anche la massima giurisprudenziale, citata *more tralaticio* nella chiusa della sentenza, è emblematica dell'evidente errore di prospettiva che qui andrà messo in luce, laddove – premesso che «il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa» – si afferma che la responsabilità del dirigente sia esclusa «solamente quando la condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile né evitabile».

Non è chi non veda come siffatta dizione letterale richiami alla mente del lettore l'istituto della c.d. 'interruzione del nesso causale' (più correttamente fatto rifluire, dalla migliore dottrina contemporanea<sup>7</sup>, nel naturale ed appropriato alveo dell'offensività del fatto) e non già il perimetro concettuale della colpa penale.

Certo, è ovvio: se *dopo* una condotta colposa del soggetto agente si frappone un fattore causale «*eccezionale e abnorme*», va da sé che la responsabilità debba essere esclusa.

\_

RONCO, La dimensione oggettiva del fatto tipico: il nesso causale tra condotta ed evento, in Il reato. Struttura del fatto tipico. Presupposti oggettivi e soggettivi dell'imputazione penale. Il requisito dell'offensività del fatto, diretto da Ronco, Bologna, 2007, p. 159 ss.; nonché CARUSO, Gli equivoci della dogmatica causale. Per una ricostruzione critica del versante obiettivo del reato, Torino, 2013, passim (ci si permetta il rinvio alla nostra recensione di quest'ultima opera, in questa Rivista, 2014, n. 1).

Ma questo attiene ai (soli) profili di oggettiva imputazione dell'evento all'atto tipico ed offensivo!

Ed in tutto ciò, dov'è (finita) la colpa?

E cioè, al di là degli eccezionali casi di 'interruzione del nesso causale' (*rectius*, di totale inoffensività della condotta), non esiste forse un valido filtro che consenta di stabilire ove un determinato evento (*non* eccezionale e *non* abnorme) sia o meno imputabile ad una condotta colposa dell'agente?

5. Un breve 'punto' sull'odierna *geistige Situation* della colpa penale, con particolare riferimento alla responsabilità colposa d'evento a forma libera.

Dottrina e giurisprudenza degli ultimi cent'anni hanno ormai superato le antiche teorie psicologiche, che riducevano la colpa a 'dato di coscienza' e ad atteggiamento interiore; ciò nel deliberato intento – di slancio neokantiano – di purificare la teoria della colpa dalle inaccettabili incrostazioni che il posthegelismo aveva via via lasciato sedimentare, sulla scia della più profonda Weltanschauung idealistica.

Ciò ha senza dubbio giovato alla chiarificazione e delucidazione del vero nocciolo duro della colpa, comportando tuttavia – quale effetto collaterale che è sotto gli occhi dei più – la sostanziale pretermissione dei profili autenticamente soggettivi (*rectius*, personali) della responsabilità colposa.

Come è noto, con gli studî di MARINUCCI degli anni '50 e '60, nel diritto vivente d'Italia si impose, pressoché indiscussa, la teoria normativa, secondo la quale la colpa non sarebbe più consistita in un atteggiamento psichico o coscienziale del soggetto, bensì nel mero discostamento oggettivo della condotta materiale da una determinato precetto di comportamento.

Orbene, se l'epoché fenomenologica dei profili soggettivi della colpa (soprattutto, la prevedibilità dell'evento<sup>8</sup>), rappresentava il dazio da pagare per l'approdo ad una colpa (asseritamente) più 'certa', più 'oggettiva', meno 'arbitraria', donde il contestuale emergere del nuovo fulcro concettuale della violazione cautelare, può dirsi che l'investimento effettuato dalla scienza criminale negli anni '50 e '60 del secolo scorso si presenta oggi, siccome recepito dalla giurisprudenza penale, pressoché deludente se non fallimentare.

Infatti, se con l'avvento della colpa normativa si misero tra parentesi – bon gré ou malgré – i profili di prevedibilità dell'evento e di personalizzazione della colpa, al giorno d'oggi si mette tra (ulteriori) parentesi persino quel perno

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Assai più profonda e completa è l'impostazione, pur normativistica e kelseniana, di GALLO, il quale non rinunciò mai a mettere in evidenza l'importanza fondamentale della *rappresentabilità dell'evento* in seno alla colpa penale normativamente intesa (GALLO, voce *Colpa penale (diritto vigente)*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, p. 624 ss.).

fondamentale che i Maestri del normativismo penale avevano posto come imprescindibile ed irrefragabile: dal paesaggio (già lunare) della colpa, infatti, scompare non solo il *subjektiver Tatbestand*, ma svanisce addirittura la violazione cautelare.

Non è chi non veda, tuttavia, come lungo tale sdrucciolevole crinale si stia rendendo sempre più avverabile una pericolosa 'convergenza delle parallele', poiché a questo punto, se la colpa si riduce a 'non avere impedito l'evento', non si comprende quale autonoma dignità dogmatica mantenga la *tipicità* colposa del fatto rispetto alla semplice *illiceità* oggettiva.

Il completo sfacelo della *culpa* è, poi, destinato a consumarsi tragicamente, laddove essa venga ridotta ad inottemperanza alla posizione di garanzia e quest'ultima venga, a sua volta, ridotta a obbligo (non già di impedire l'evento, bensì) di valutare un rischio<sup>o</sup>: in tal caso, la responsabilità colposa è condannata ad approdare non solo ad una *culpa sine culpa*, bensì addirittura all'ircocervo di una *culpa sine causa*.

Proprio qui risiede, dunque, il vero *punctum dolens* che la sentenza qui commentata sollecita a ravvivare e porre in luce: la scienza penalistica di oggi esige, con estrema urgenza, che si ponga all'*ordine del giorno* la ricerca della 'verità' (oggettiva e soggettiva) della colpa, onde arginare le più inquietanti derive interpretative che vorrebbero ridurre la tipicità del fatto alla sua semplice illiceità oggettiva e materiale.

E ciò nella più profonda convinzione per la quale non ha alcun senso configurare un eventuale nesso di condizionamento estrinseco (materiale *ex* art. 40, co. 1, c.p. o normativo *ex* art. 40, co. 2, c.p.) tra condotta ed evento, senza una previa verifica circa la natura intrinsecamente disordinata dell'atto umano; disordine che, nel caso dell'illecito colposo, non può che transitare attraverso l'imprescindibile individuazione di una precisa regola cautelare 'modale' violata.

#### GABRIELE CIVELLO

`m

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Emblematico, a tal proposito, il caso del terremoto dell'Aquila, in merito al quale si rinvia al pregevole contributo di MANNA, Prevedibilità-evitabilità dell'evento o prevedibilità-evitabilità del rischio nei reati colposi di danno?, in questa Rivista, 2013, 3; nonché, ci si permetta, CIVELLO, La "colpa eventuale", cit., p. 47 ss., 159 e segg. Cfr. anche GALLUCCIO, Terremoto dell'Aquila e responsabilità penale. Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza 'Grandi Rischi', in Dir. pen. cont., 25 novembre 2013; BARBIERI, La sentenza sul terremoto dell'Aquila: una guida alla lettura, in Dir. pen. cont., 7 marzo 2013.